

FABIO SPECCHIO | ARCHITETTO

# NOTA TECNICA

sui margini decisionali  
impliciti nella CTU

# **NOTA TECNICA**

## **sui margini decisionali impliciti nella CTU**

**e sulle conseguenze operative della formulazione dei quesiti e dell'assunzione dei “fatti pacifici”**

Questo documento ha finalità di inquadramento tecnico.

Non è un testo divulgativo.

Non propone soluzioni operative.

Non fornisce indicazioni procedurali.

Serve a chiarire come, nei procedimenti amministrativi e giudiziari in materia edilizia, scelte tecniche implicite producano effetti decisionali stabili prima ancora della valutazione giuridica.

La Consulenza Tecnica d'Ufficio non opera nel vuoto.

Agisce all'interno di perimetri già costruiti da atti, quesiti, istruttorie e assunzioni preliminari.

Comprendere dove questi perimetri si formano è spesso più decisivo che discuterne gli esiti.

## **Premessa**

La presente nota ha lo scopo di chiarire in che modo la Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), pur essendo formalmente neutra, produca effetti decisionali rilevanti attraverso scelte tecniche implicite, che si collocano a monte delle conclusioni finali e spesso prima ancora dell'intervento del giudice sul merito giuridico.

In particolare, la nota intende:

- evidenziare come la formulazione dei quesiti del giudice definisca il perimetro effettivo della consulenza;
- mostrare come l'assunzione di fatti come "pacifici", se non verificata nel momento corretto, diventi irreversibile sul piano processuale;
- fornire criteri operativi di lettura e controllo utili a individuare in anticipo le zone di rischio tecnico, nelle quali il margine di manovra si riduce senza che ciò venga percepito come tale.

La nota è rivolta a:

- avvocati che operano nel contenzioso amministrativo;
- Consulenti Tecnici di Parte;
- tecnici chiamati a intervenire prima o durante la fase peritale, non a valle della stessa.

Non ha finalità divulgative né didattiche.

È concepita come strumento di lavoro.

## **La CTU come dispositivo selettivo, non come fotografia neutra**

Nel processo, la CTU viene frequentemente descritta come:

- neutra,
- equidistante,
- oggettiva.

Questa descrizione è funzionale, ma non descrittiva.

La CTU non opera nel vuoto.

Opera all'interno di:

- atti già formati,
- istruttorie amministrative incomplete o orientate,
- documentazione selezionata,
- tempi incompatibili con una ricostruzione esaustiva.

In questo contesto, il CTU non si limita a osservare.

È costretto a selezionare.

Ogni CTU, necessariamente:

- decide quali documenti assumere come rilevanti;
- individua quali aspetti approfondire e quali tralasciare;
- accetta alcune ricostruzioni come presupposti;
- semplifica il quadro fattuale per renderlo trattabile.

Queste operazioni non sono deviazioni dalla neutralità, ma sono il suo funzionamento ordinario.

Il punto critico non è che il CTU compia scelte.

Il punto critico è che tali scelte non vengono percepite come tali, ma come meri passaggi tecnici neutri ed è in questo scarto percettivo che si forma il rischio.

## **I quesiti del giudice come perimetro reale della CTU**

La CTU non risponde alla realtà.

Risponde ai quesiti.

Questo principio è noto, ma sistematicamente sottovalutato nelle sue conseguenze operative.

Il quesito:

- non orienta soltanto l'oggetto della consulenza;
- determina ciò che è rilevante e ciò che, per definizione, non lo sarà.

Un quesito formulato in modo generico non è “aperto”, è povero.

Quando il giudice chiede, ad esempio, di:

“verificare la legittimità edilizia dell'intervento”

non sta chiedendo:

- una ricostruzione critica,
- una valutazione comparativa,
- un'esplorazione delle alternative tecnicamente percorribili.

Sta chiedendo una verifica all'interno del quadro già dato.

Il CTU serio:

- non riscrive il quesito;
- non interpreta il non detto;
- lavora su ciò che è formalizzato.

Ne consegue che:

- ciò che il quesito non distingue, la CTU tende ad assorbire;
- ciò che il quesito non chiede, la CTU non lo affronta;
- ciò che resta fuori dal perimetro del quesito smette di essere discutibile.

Il rischio non è l'errore macroscopico.

È la riduzione silenziosa del campo.

## **L'assunzione dei “fatti pacifici” come momento irreversibile**

Nel linguaggio della CTU, l'espressione “fatto pacifico” viene utilizzata per indicare ciò che:

- non viene contestato,
- non viene verificato,
- non viene rimesso in discussione.

Un fatto diventa “pacifico” non perché sia vero, ma perché nessuno lo ha reso problematico nel momento giusto.

Le fonti tipiche dei fatti pacifici sono:

- dichiarazioni non contestate;
- atti amministrativi assunti come corretti senza verifica;
- planimetrie mai confrontate con lo stato reale;
- ricostruzioni storiche “verosimili”.

Il passaggio da ipotesi a fatto pacifico è:

- silenzioso,
- non formalizzato,
- difficilmente reversibile.

Una volta che un fatto entra nella CTU come pacifico:

- non viene più trattato come oggetto di prova;
- diventa premessa delle conclusioni;
- non viene più discusso nel merito, ma utilizzato.

Il CTP che interviene dopo questo passaggio:

- non appare come chi chiarisce;
- appare come chi complica.

E il processo tende a penalizzare chi complica ciò che era stato accettato come sfondo.

## **La sequenza temporale come fattore decisivo**

Nel contenzioso, il tempo non è neutro.

Esiste una sequenza implicita che, se non presidiata, diventa vincolante:

1. istruttoria amministrativa;
2. qualificazione iniziale dei fatti;
3. formulazione dei quesiti;
4. CTU;
5. valutazione giuridica.

Se i passaggi 1–3 non vengono tecnicamente problematizzati:

- la CTU consolida;
- il giudice assume;
- il diritto lavora su un fatto già ridotto.

Il CTP coinvolto tardi non lavora più per costruire una strategia.  
Lavora per contenere una traiettoria.

Questo non rende inutile il suo intervento.  
Lo rende strutturalmente meno incisivo.

## **Indicatori operativi di rischio nella fase peritale**

Un CTP esperto riconosce alcuni segnali ricorrenti che indicano una perdita di margine in corso:

- quesiti che non distinguono tra fatto accertato e ipotesi tecnica;
- richiami a “fatti pacifici” privi di riscontro documentale verificato;
- assenza di richieste comparative o per scenari alternativi;
- qualificazioni edilizie date per acquisite senza verifica storica;
- istruttorie amministrative richiamate come basi oggettive, non come materiali da valutare.

La presenza combinata di questi elementi segnala che:

- il campo decisionale si sta chiudendo;
- non per decisione esplicita;
- ma per accumulo di assunzioni non discusse.

## **Checklist di controllo prima dell'avvio della CTU**

**Da utilizzare come strumento operativo.**

- ☐ I quesiti distinguono chiaramente tra fatti accertati e ipotesi tecniche?
- ☐ È esplicitato cosa deve essere verificato e cosa viene assunto come presupposto?
- ☐ Sono previste valutazioni comparative o per configurazioni alternative?
- ☐ Esistono fatti qualificati come “pacifici” senza verifica documentale puntuale?
- ☐ Le qualificazioni edilizie derivano da un’analisi storica o da una semplificazione istruttoria?
- ☐ Il perimetro della CTU consente ancora margine tecnico o lo esclude implicitamente?
- ☐ Il CTP è coinvolto prima che tali assunzioni diventino irreversibili?

Se a più di una di queste domande la risposta è negativa, il rischio non è futuro.

È già in atto.

## **Nota conclusiva**

Nel contenzioso edilizio e urbanistico, non vince chi ha la risposta migliore.

Vince chi ha mantenuto aperta la domanda giusta nel momento corretto.

La CTU non è un evento neutro da subire, ma un passaggio strutturale da presidiare.

Ignorare questo dato non rende il processo più equo, lo rende solamente meno governabile.